



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 83

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 2 maggio 2023

I N D I C E

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria Pag. 5

Commissioni congiunte

6^a (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera):

Plenaria Pag. 17

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria Pag. 19

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) » 22

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) » 23

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 24

Plenaria » 26

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	31
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	45
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	52
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	»	56
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i>	»	57
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	»	57
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	58
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i>	»	59
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	60
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i>	»	62
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	63

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 2 maggio 2023

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(377-A) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice VERSACE (Az-IV-RE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(411-A) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'art. 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(536, 366 e 375-A) Deputato Chiara BRAGA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'art. 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 9^a ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore MAFFONI (*FdI*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 377-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

la relazione illustrativa del disegno di legge in esame evidenzia come, nonostante le attuali previsioni normative, nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.) non sempre venga rispettato il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato imposto al pubblico ministero per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti;

al fine di assicurare l'effettività del predetto termine, il disegno di legge, nel testo approvato in sede referente, prevede che il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al pubblico ministero, procedendo all'assunzione di informazioni dalla persona offesa direttamente o attraverso l'assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini;

il disegno di legge introduce, inoltre, un meccanismo di monitoraggio e obblighi informativi, stabilendo, all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006, che il procuratore generale presso la Corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine; questi dati dovranno poi essere inviati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione con una relazione almeno semestrale;

ai fini della valutazione dell'impatto della disciplina recata dal disegno di legge, appare opportuno che la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 siano integrati con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a integrare la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza

di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 411-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge reca modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed è corredato dell'analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione;

l'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia come il disegno di legge in esame si inquadri all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia coerente con le proposte legislative del Piano d'azione sulla proprietà intellettuale dell'Unione europea e sia stato preceduto dall'elaborazione da parte del Ministero competente delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate con D.M. del 23 giugno 2021, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica;

l'analisi di impatto precisa, altresì, che l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale, nonché di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure verrà condotta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base degli indicatori individuati nella sezione 2;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative alle modifiche approvate in sede redigente dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 536, 366, 375-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento agli ambiti di indagine della Commissione e alla legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, e dei compiti di analisi delle cause dell'abbandono di prodotti monouso e di verifica delle misure sanzionatorie applicabili a tale condotta costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini della valutazione della efficacia della normativa in materia;

il conferimento di nuove funzioni, non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura – quali le indagini sugli illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e sugli illeciti nel settore agricolo e agroalimentare, l'analisi dell'abbandono nel suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, le indagini sul fenomeno delle zoomafie e la verifica della corretta applicazione del Titolo IX-*bis* del codice penale, sui delitti contro il sentimento per gli animali – consentirà di acquisire importanti elementi informativi da utilizzare per la valutazione di efficacia delle diverse normative settoriali che disciplinano le singole materie;

un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra gli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta e i lavori delle Commissioni permanenti contribuirebbe a valorizzare l'attività della Commissione in termini di elaborazione di contenuti utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo adeguato e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche alla luce delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle legislature precedenti;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo della valutazione dell'impatto:

invita a individuare forme di raccordo tra l'azione della Commissione di inchiesta e la programmazione dei lavori delle Commissioni permanenti, affinché le indagini e le verifiche sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi e di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 660

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di rafforzare il sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'attività di esercizio e manutenzione delle dighe, l'articolo 12 aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 184; in tale contesto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato regio decreto n. 1775 del 1933; non è, tuttavia, previsto analogo adempimento per le violazioni sanzionate a norma dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 507 del 1994;

al fine di valutare l'effettività del quadro sanzionatorio applicabile in caso di utilizzo abusivo delle acque e di inadempimento degli obblighi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, è opportuno disporre di un quadro di sintesi delle violazioni accertate. A questo scopo, le informazioni relative alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato testo unico e ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del 1994 potrebbero essere raccolte nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 349 del 1986;

con riferimento all'articolo 13, che prevede la realizzazione di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare per il tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica, appare utile introdurre un meccanismo di valutazione dell'efficacia del piano, anche in relazione all'impatto sui diversi ambiti territoriali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;

ulteriori motivazioni sono ravvisate nell'esigenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica, prevedendo misure finalizzate ad individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie e degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo e di immediata operatività;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo:

in merito all'articolo 3, comma 7, si osserva che l'elencazione dei Commissari variamente denominati, dei quali restano fermi i rispettivi compiti e funzioni, presenta alcune imprecisioni, in particolare per quanto attiene ai « Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ». La norma citata, infatti, è costituita da una serie di novelle alla legge n. 205 del 2017, da cui si può dedurre che il riferimento più corretto dovrebbe essere rivolto al comma 525 dell'articolo 1 della stessa legge. L'elencazione, peraltro, è già presente, con identica formulazione, all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019. Da tale circostanza può trarsi spunto per una riflessione sulla reiterazione testuale di disposizioni, spesso incluse nei decreti-legge e anche in conseguenza della proliferazione di questi ultimi, che, non correttamente formulate in origine, vengono successivamente riproposte in maniera pedissequa, con l'effetto di ribadire le inesattezze originarie;

l'articolo 8 è costituito da novelle a una norma di rango secondario; più correttamente, i contenuti dell'articolo avrebbero dovuto essere espressi in forma dispositiva, con la previsione delle eventuali disposizioni regolamentari conseguenti;

l'allegato previsto dall'articolo 7 del decreto-legge reca contenuti tecnici e una struttura particolarmente complessa, poco utilizzati nella decretazione d'urgenza quand'anche motivati dall'esigenza di garantire l'immediata operatività delle relative prescrizioni. Si riscontrano anche modalità improprie di citazione di talune direttive europee, il ricorso a un lessico colloquiale, oltre alla presenza di discontinue numerazioni che

sembrano riferite a note esplicative non rinvenibili nel testo, ivi compreso il rinvio, nella Parte B, lettera D), numero 4, a un allegato I di cui non si trova riscontro;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 4, dispone in merito all'individuazione delle risorse da destinare al finanziamento di interventi nel settore idrico, «previa rimodulazione delle stesse»; dal momento che la rimodulazione è disciplinata al comma 5, sembrerebbe opportuno introdurre un rinvio a tale comma;

l'articolo 1, comma 5, dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rimodulazione delle risorse e degli interventi sia adottato «entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e dalle comunicazioni di cui al comma 4». Al riguardo, si osserva che per entrambi gli adempimenti è previsto il medesimo termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, tuttavia, non necessariamente «ricognizione» e «comunicazioni» saranno ultimate contemporaneamente; ne consegue un effetto di indeterminatezza delle tempistiche per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Appare, pertanto, opportuno far riferimento all'univoco «termine di cui al comma 3»;

all'articolo 1, comma 7, l'espressione finale risulta imprecisa, specie per il riferimento «alla spesa» che appare generico;

l'articolo 1, comma 10, reca disposizioni sulla segreteria tecnica della Cabina di regia, stabilendo un importo massimo annuo per il compenso degli esperti di cui potrà avvalersi il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Disposizioni analoghe figurano ai commi 1 e 6 dell'articolo 3, rispettivamente per i compensi del Commissario straordinario nazionale e degli esperti e consulenti della relativa struttura di supporto, ma con la previsione, in questi casi, che l'effettivo importo del compenso sia poi definito con il provvedimento di nomina. Appare opportuno, per ragioni di chiarezza e uniformità, inserire tale previsione anche al comma 10;

l'articolo 3, comma 1, dispone in merito alla nomina e alle funzioni del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Nello stabilire che il Commissario esercita le proprie funzioni sulla base dei dati forniti dagli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, questi ultimi sono individuati con l'espressione «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11». Tale rinvio all'articolo 11 dovrebbe essere preferibilmente volto alla novella legislativa in esso contenuta, riportandone il contenuto con maggiore esattezza;

all'articolo 3, comma 7, primo periodo, il riferimento alle «infrastrutture di cui al comma 1» deve più opportunamente ricomprendere anche il richiamo all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, indicandone i contenuti con maggiore puntualità; la formulazione attuale, infatti,

può indurre a ritenere che ci si riferisca al comma 1 dello stesso articolo 3;

l'articolo 10, comma 1, lettera *d*), introduce nella procedura di adozione del decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 60 del 2022 la previsione dell'intesa « con » la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Più correttamente, dovrebbe prevedersi che l'intesa sia acquisita « in sede di » Conferenza unificata;

all'articolo 12, comma 2, il periodo aggiuntivo al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del 1994 dovrebbe essere meglio specificato secondo i canoni redazionali delle disposizioni recanti sanzioni amministrative;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione:

– *all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno di ciascun anno, le prefetture comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle sanzioni amministrative irrogate nell'anno precedente".*

2-ter. Le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono pubblicate nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 »;

invita, altresì, il Governo a valutare l'opportunità che la relazione sullo stato dell'ambiente sia integrata con la valutazione di impatto del piano di comunicazione relativo alla crisi idrica previsto dall'articolo 13, in termini di riduzione dei consumi idrici e, più in generale, di adozione di comportamenti più responsabili da parte di famiglie e imprese nella gestione delle risorse idriche, anche con riguardo all'impatto sui diversi ambiti territoriali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda maggiore accuratezza nella redazione dei riferimenti normativi, che dovrebbero essere sempre riferiti al testo novellato;

invita il legislatore ad evitare di modificare atti di rango subprimario mediante disposizioni legislative;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:

all'articolo 1:

– *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse » inserire le seguenti: « ai sensi del comma 5 »;*

– *al comma 5, sostituire le parole: « Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » con le seguenti: « Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 »;*

– *al comma 7, sostituire le parole: « mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa » con le seguenti: « mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa »;*

– *al comma 10, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Il compenso è definito con il provvedimento di nomina »;*

all'articolo 3:

– *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11 » con le seguenti: « istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto »;*

– *al comma 7, sostituire le parole: « per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1 » con le seguenti: « per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo »;*

all'articolo 10, comma 1, lettera d), sostituire le parole: « d'intesa con la Conferenza unificata » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata »;

all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: « le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro » con le seguenti: « le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ».

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedì 2 maggio 2023

Plenaria

2^a Seduta

*Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera
OSNATO*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze sulle tematiche relative alla riforma fiscale

Il presidente della VI Commissione OSNATO (*FDI*) avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Introduce quindi l'audizione.

Il vice ministro dell'economia e delle finanze Maurizio LEO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati DE BERTOLDI (*FDI*), MARATTIN (*A-IV-RE*) e FENU (*M5S*), il senatore TURCO (*M5S*), i deputati BORRELLI (*AVS*), che interviene da remoto, CONGEDO (*FDI*) e GUSMEROLI (*LEGA*), il senatore ORSOMARSO (*FdI*), ai quali risponde il vice ministro LEO.

Il presidente OSNATO ringrazia il vice ministro Leo per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 2 maggio 2023

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e la modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Esame e rinvio)

La relatrice per la 10^a Commissione MURELLI (*LSP-PSd'Az*) rammenta la base giuridica dello schema di regolamento in esame, teso alla revisione della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riguardante l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Le esclusioni dalla disciplina proposta sono oggetto della lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1.

La successiva lettera *s*) prevede che le regioni e gli enti locali si conformino alla disciplina regolamentare di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487, oggetto di revisione.

La lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, indica, in conformità alla vigente disciplina di rango primario, le varie tipologie di procedure volte all'assunzione di personale nell'amministrazione pubblica, senza recare norme specifiche su prove concorsuali relative alla conoscenza di lingue straniere.

La successiva lettera *b*) ridefinisce la disciplina regolamentare dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, mentre le lettere *c*) e *d*) intervengono sulla disciplina regolamentare relativa ai bandi di concorso e alle procedure relative alla pubblicazione dei bandi, alla domanda di partecipazione ai medesimi concorsi e alle comunicazioni ai candidati.

Le lettere *e*) e *f*) modificano la disciplina sulle quote di riserva nei bandi di concorso e sui criteri di preferenza nei casi di parità di merito e di titoli tra i candidati.

Il relatore per la 1^a Commissione LISEI (*FdI*) segnala innanzitutto le lettere *g*) e *h*) del comma 1 dell'articolo 1, volte a ridefinire la disciplina regolamentare sulle modalità di svolgimento delle prove concorsuali e sulla fase di valutazione dei titoli.

La successiva lettera *i*) opera una revisione della disciplina regolamentare in materia di commissioni esaminatrici, mentre la lettera *l*) è finalizzata a modificare la disciplina degli adempimenti delle medesime commissioni.

Le lettere da *m*) a *r*), relative ad alcune fasi della procedura concorsuale, alla durata di validità della graduatoria e alla sua formazione, all'assunzione in servizio e ai compensi per i membri delle commissioni di concorso, delle sottocommissioni e dei relativi comitati di vigilanza, costituiscono principalmente adeguamenti rispetto alle norme sopravvenute nell'ordinamento o all'evoluzione degli strumenti tecnici.

Le disposizioni recate dalle lettere *t*) e *v*) sono volte a inserire nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 le norme sopravvenute in materia di concorsi unici. La lettera *u*) reca invece le norme di dettaglio sulle relative sedi di esame.

Le modifiche di cui alle lettere da *z*) a *gg*), concernenti gli avviamenti a selezione per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e le assunzioni rientranti nel cosiddetto collocamento obbligatorio, recano adeguamenti con riferimento a norme sopravvenute in vari settori, tra cui quelle in materia di uffici pubblici per l'impiego e di inquadramento del personale pubblico.

Gli articoli 2 e 3 recano rispettivamente norme di abrogazione esplicita e le clausole di invarianza finanziaria.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) e la senatrice MAIORINO (*M5S*) richiedono che le Commissioni riunite possano disporre di tempi congrui per l'approfondimento del provvedimento in esame.

Il presidente ZAFFINI conviene. Propone quindi di consentire ai commissari di trasmettere ai relatori eventuali proposte relative al parere entro lunedì 8 maggio.

Le Commissione riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 2 maggio 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Vice Presidente della 7^a Commissione
COSENZA

indi del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 236 (ASSISTENTE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI RUOLI PERSONALE SCUOLA)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

**8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)**

Martedì 2 maggio 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

*Presidenza del Vice Presidente della 8^a Commissione
ROSA*

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,30

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISMEA, DEL CREA E DELL'IS-
SPRA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 660 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14
APRILE 2023, N. 39, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO
DELLA SCARSITÀ IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE IDRICHE)*

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 2 maggio 2023

Sottocommissione per i pareri

19^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 15.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 9^a. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che:

- con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il provvedimento risponde a due esigenze prioritarie. Da un lato, la necessità di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche; dall'altro, la necessità di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, prevedendo misure finalizzate a individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie, nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

- il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni accomunate dal perseguimento delle due specifiche esigenze sopra citate;

considerato, altresì, che l'articolo 2, nel disciplinare l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella pro-

gettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, prevede, al comma 2, meccanismi di superamento del dissenso proveniente da un organo di un ente territoriale, attraverso la consultazione dell'ente territoriale medesimo e il coinvolgimento della Conferenza unificata, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(586) ROMEO e Erika STEFANI. – Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un termine di adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, comma 3.

La Sottocommissione conviene.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

Plenaria**62^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(13-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva, approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e in prima deliberazione, senza modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE riepiloga le precedenti fasi di esame del disegno di legge.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) conferma il voto favorevole del Gruppo PD, già espresso anche nella scorsa legislatura e, nella corrente legislatura, in occasione dei precedenti passaggi dell'*iter* del disegno di legge costituzionale.

Ritiene che il riconoscimento della funzione dello sport in Costituzione, sia come valore di coesione sociale sia come supporto al benessere psicofisico, potrà ispirare una legislazione più efficace e il reperimento di risorse adeguate alla diffusione della pratica sportiva, da quella di base a quella ad alta prestazione.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) dichiara il proprio voto favorevole, con l'auspicio che il riconoscimento costituzionale della funzione dello sport costituisca un monito per un utilizzo appropriato delle risorse del PNRR, attraverso il supporto a enti locali e strutture scolastiche. A tale riguardo, rivolge un ringraziamento agli insegnanti per l'importante attività di diffusione dei valori dello sport che svolgono tra gli studenti.

La senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole. Pur riconoscendo che nelle scuole si svolgono

molte iniziative per la promozione dello sport, ribadisce la necessità di una maggiore disponibilità delle istituzioni scolastiche, con il supporto del Ministero dell'istruzione, per coniugare la frequenza delle lezioni con la pratica sportiva anche ad alti livelli. Auspica pertanto che l'approvazione definitiva della modifica dell'articolo 33 della Costituzione acceleri l'adozione di provvedimenti concreti per la valorizzazione del ruolo dello sport per lo sviluppo psicofisico di giovani e adulti.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia un voto di astensione, in coerenza con l'orientamento espresso dal Gruppo LeU nella scorsa legislatura. Pur riconoscendo la fondatezza delle considerazioni svolte sulla rilevanza dello sport anche per la coesione sociale, esprime perplessità sulla tendenza, negli ultimi tempi, a intervenire troppo di frequente sul testo costituzionale. In questo modo, si rischia di svilire anche modifiche come quella, a suo avviso molto più significativa, che ha introdotto in Costituzione la tutela dell'ambiente, tema di rilievo nazionale a causa degli effetti dei cambiamenti climatici.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del Gruppo, ritenendo che la modifica costituzionale in esame potrà favorire la diffusione capillare dello sport, fondamentale per il benessere psicofisico. Tale intervento appare ancor più opportuno in un'ottica di prossima attuazione dell'autonomia differenziata, per fare in modo che tutti i soggetti istituzionali sul territorio collaborino per la tutela della salute e per favorire un invecchiamento attivo della popolazione.

Il senatore LISEI (*FdI*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, sottolineando la consapevolezza di tutte le forze politiche dell'importanza della modifica costituzionale in esame. Il riconoscimento del rango costituzionale del valore dello sport dovrà certo essere accompagnato da ulteriori interventi per attuare concretamente la tutela del settore sportivo e per promuovere la pratica sportiva, conciliandola con lo studio.

Sottolinea che per Fratelli d'Italia il disegno di legge costituzionale in titolo rappresenta una priorità, tanto da averlo presentato immediatamente all'inizio della legislatura.

Il ministro ABODI, nel rinnovare i ringraziamenti alla Commissione per il lavoro svolto, esprime l'auspicio che il disegno di legge costituzionale possa essere approvato definitivamente entro l'estate. Il Governo si assumerà l'onere di adottare i provvedimenti che consentiranno di promuovere la pratica sportiva, associandola a salute e istruzione. È infatti già in atto la collaborazione con i Ministeri competenti, per la diffusione nelle scuole dello sport e dei valori che ispirano tale disciplina, nonché per la tutela della salute in un'ottica di prevenzione.

Vi sarà inoltre l'impegno a diffondere la pratica sportiva nelle periferie delle città e nelle aree dove c'è bisogno di una maggiore attenzione dal punto di vista sociale.

Il PRESIDENTE, prima di procedere alla votazione, ricorda che l'Italia è il decimo Paese dell'Unione europea a inserire il riconoscimento della funzione dello sport in Costituzione e che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 6, lettera e), conferisce all'Unione la competenza per sostenere le politiche nazionali degli Stati membri nel settore dello sport.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi al relatore, senatore BALBONI (*FdI*), il mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame, per l'approvazione del Senato in seconda deliberazione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Elisa PIRRO e altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(Esame e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in esame, che consta di un unico articolo, recante la proposta di revisione dell'articolo 117 della Costituzione, volta a ridefinire il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni.

In particolare, con la lettera a), si propone di introdurre – nell'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione – una nuova lettera, ossia la s-bis), al fine di ricondurre la materia della « tutela della salute » alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Conseguentemente, si richiede la soppressione della medesima materia dal comma 3 dello stesso articolo 117, recante l'enumerazione delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Svolge quindi alcune considerazioni di carattere politico, ritenendo inopportuno tornare a un sistema sanitario centralizzato, che discenderebbe da un approccio ideologico più che dall'analisi della situazione attuale.

Ritiene innanzitutto infondate le critiche rivolte alla gestione sanitaria regionale durante la pandemia. A suo avviso, l'esperienza del contrasto al Covid ha dimostrato la fragilità di tutti i sistemi sanitari, a prescindere dal sistema organizzativo, di tipo periferico o centralizzato. Pertanto, sarebbe inaccettabile un approccio ideologico che miri a disconoscere le responsabilità statali, non solo nella gestione della pandemia, ma anche in altri casi, come per il commissariamento del settore sanitario della Calabria, che non solo non ha risolto i problemi esistenti, ma anzi li ha perfino aggravati.

Ricorda che, con la riforma del Titolo V, la tutela della salute è stata inserita tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. In effetti, con il passaggio da una concezione della sanità di tipo curativo a una di tipo preventivo, non si può non riconoscere che tale

funzione può essere svolta efficacemente solo a livello territoriale, soprattutto nelle zone con conformazione fisica più complessa.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), alla luce delle considerazioni del relatore, ritiene opportuno spiegare le ragioni che sottendono al disegno di legge costituzionale in titolo. Sottolinea che la regionalizzazione della sanità aveva già causato evidenti disuguaglianze tra i cittadini, poi la pandemia ha evidenziato le difficoltà della gestione nazionale derivanti dalla molteplicità di sistemi sanitari differenti.

Nel ritenere infondate le considerazioni sull'approccio ideologico del testo presentato dal Movimento 5 Stelle, chiede che su di esso si svolga un dibattito approfondito, basato su dati oggettivi, senza pregiudizi, con la finalità di garantire nella stessa misura a tutti i cittadini un diritto, quello alla salute, tutelato costituzionalmente.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene necessario un approfondimento della materia, anche attraverso un ciclo di audizioni. A suo avviso, la proposta di legge costituzionale è supportata da elementi di ragionevolezza, in quanto con la pandemia sono risultate evidenti contraddizioni già presenti nel sistema sanitario nazionale, a causa delle rilevanti differenze territoriali introdotte a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Basti pensare, per esempio, che in Campania l'aspettativa di vita è di tre o quattro anni inferiore a quella delle Regioni del Nord.

Pertanto, sarebbe opportuno innanzitutto valutare con obiettività gli esiti dell'applicazione della riforma del Titolo V, per verificare se effettivamente vi sia stato un aumento delle disuguaglianze, e in secondo luogo analizzare il tema, tenendo conto delle connessioni con il disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene necessario analizzare in modo puntuale la situazione esistente, dal punto di vista della gestione efficace delle risorse e di tutela della salute, in base alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, prima di affrontare il tema dell'autonomia differenziata.

Sono evidenti, infatti, le differenze attualmente esistenti tra le Regioni per le liste d'attesa, il reclutamento del personale, gli investimenti nei macchinari. Tra l'altro, le differenze di prestazioni sanitarie causano anche diseconomie, in quanto le Regioni devono sopportare gli oneri derivanti dallo spostamento di pazienti in altri territori. Occorre quindi evitare un approccio ideologico a tali tematiche di importanza vitale.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) condivide nel merito le considerazioni svolte dal relatore Occhiuto. Sul piano metodologico, sottolinea l'importanza sia su questo provvedimento che sul disegno di legge riguar-

dante l'autonomia differenziata, di adottare un approccio di ascolto e di confronto con le istanze provenienti dal territorio.

In particolare, risulta ineludibile confrontarsi con i diversi assetti territoriali di gestione dei servizi sanitari, nella consapevolezza che l'80 per cento delle risorse finanziarie delle regioni è assorbito dalla sanità.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) esprime la contrarietà del proprio Gruppo sul disegno di legge in esame, sottolineando come le problematiche riguardanti il funzionamento del comparto sanitario possano essere risolte attraverso interventi di legislazione ordinaria, senza stravolgere l'assetto stabilito dalla Costituzione.

Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva come il provvedimento in esame debba essere visto anche dal punto di vista dei cittadini, la cui aspettativa è rappresentata dalla necessità che il diritto alla salute venga garantito in maniera uniforme.

Per quanto attiene poi all'esperienza dei diversi Stati europei, ricorda che, in materia di tutela della salute, la Francia adotta un sistema centralizzato, la Germania un sistema prevalentemente centralizzato, mentre la Spagna si caratterizza per un sistema decentralizzato, in cui lo Stato garantisce tuttavia livelli di uniformità.

Sottolinea quindi l'esigenza di evitare un eccessivo frazionamento nella tutela della salute.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ringrazia i senatori intervenuti per gli interessanti spunti di riflessione forniti.

Ribadisce la convinzione che le problematiche del settore sanitario non siano risolvibili attraverso una centralizzazione delle competenze. Peraltro, tali criticità derivano anche da politiche errate condotte negli anni passati e imperniate su tagli lineari alle risorse.

È invece necessario investire sui servizi sanitari nelle diverse realtà territoriali, tenuto conto dell'invecchiamento della popolazione e dell'incremento dell'aspettativa di vita.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che nella seduta pomeridiana di domani è previsto l'avvio dell'esame dei disegni di legge sull'autonomia differenziata, ritiene che in tale sede possano essere approfondite anche le tematiche sollevate dall'esame di questo disegno di legge, fermi restando, ovviamente, i distinti percorsi di esame dei provvedimenti.

In conclusione, registra con soddisfazione una concordia unanime circa la necessità che le prestazioni sanitarie e di cura della persona siano uniformemente garantite sull'intero territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 2 maggio 2023

Plenaria
44^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(468) SCARPINATO e altri. – Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità

(474) Erika STEFANI. – Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 aprile scorso si era svolta la replica del Relatore (il Governo aveva invece rinunciato) e che era stato adottato come testo base il disegno di legge n. 592, d'iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera dei deputati.

Alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissata per il 27 aprile scorso alle ore 12, risultano quindi presentati 15 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Rammenta inoltre che sono in distribuzione anche i pareri non ostativi espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione sul testo del disegno di legge n. 592.

Informa da ultimo la Commissione che gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sono da ritenersi improponibili per estraneità all'oggetto della discussione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento: in ragione di ciò, le suddette proposte non saranno poste in votazione.

Il senatore BERRINO (*FdI*) ritira l'emendamento 3.0.1 e presenta contestualmente l'ordine del giorno G/592/1/2, che ne recepisce i contenuti (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE, constatando che nessuno chiede di intervenire per illustrare gli emendamenti dà quindi la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per la formulazione dei rispettivi pareri.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite al disegno di legge n. 592.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Si procede quindi con la votazione delle proposte riferite all'articolo 1 del disegno di legge n. 592.

Con riferimento alle proposte 1.1 e 1.2 interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), osservando che gli emendamenti in questione (riproducenti il contenuto di proposte similari presentate alla Camera dei deputati), mirano a prevenire eventuali dubbi interpretativi nel caso in cui delle circostanze attenuanti siano applicabili a particolari fattispecie criminose, come i reati di terrorismo. Ciò al fine di garantire in ogni caso l'applicazione della procedibilità di ufficio.

Previa verifica del numero legale, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.1.

Le proposte 1.0.2 e 1.0.3 vengono invece dichiarate decadute per assenza dei proponenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1 e 2.2 risultano respinti.

Si passa quindi alla votazione delle proposte relative all'articolo 3.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Esaurita la trattazione degli emendamenti, si passa all'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/592/1/2.

L'ordine del giorno G/592/1/2 viene quindi accolto dal Governo.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) a nome del suo Gruppo riepiloga le motivazioni sottese al disegno di legge n. 592, volto ad apportare alcuni interventi migliorativi alla riforma Cartabia.

In particolare, il provvedimento garantisce l'applicazione della procedibilità d'ufficio in presenza dell'aggravante relativa ai reati di mafia. Ciò non toglie, peraltro, che possano essere esaminate, in futuro, anche delle ulteriori problematiche come quelle segnalate dal senatore Bazoli in relazione agli emendamenti 1.1 e 1.2. Sono altresì previsti interventi volti a consentire l'arresto in flagranza anche quando la persona offesa non abbia prontamente presentato querela perché non reperibile.

Nell'esprimere avviso convintamente favorevole sul testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura, si pone criticamente sulle posizioni assunte dal Gruppo Movimento 5 Stelle, che sembrano, tra l'altro, porsi in contrasto con le determinazioni adottate dalla medesima formazione politica nella scorsa legislatura.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*) ribadisce i propri orientamenti critici nei confronti della riforma Cartabia, osservando che, alla luce delle recenti innovazioni recate dalla riforma, il cittadino che vedesse violato il proprio domicilio e che, a seguito di ciò, fosse sequestrato e sottoposto a violenza non avrebbe in sostanza alcuna reale tutela da parte dell'ordinamento e sarebbe costretto a ricorrere alla querela di parte (con tutte le implicazioni psicologiche del caso), per vedersi garantiti diritti di natura costituzionale, come ad esempio la libertà personale. Nel mentre, a fronte di questo incomprensibile ritiro dello Stato nella concreta tutela di diritti fondamentali (con conseguente incentivo alla criminalità), la procedibilità d'ufficio rimarrebbe applicabile per fattispecie decisamente secondarie (come l'accattonaggio molesto), che, per contro, andrebbero depenalizzate.

Le proposte emendative presentate dal Gruppo Movimento 5 Stelle miravano inoltre a garantire la risposta efficace dello Stato nei confronti di fattispecie, come il reato di furto, spesso finalizzate alla commissione di altri reati. Annuncia infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica, sottolineando la particolare efficacia degli interventi recati dal disegno di legge n. 592, che pone rimedio ad alcuni *vulnus* emersi in sede di applicazione della riforma cosiddetta Cartabia. Fa presente al riguardo che il suo Gruppo ha votato contro quella riforma al contrario di Gruppi che all'epoca la sostennero. Di particolare rilievo per la tutela della sicurezza e poi l'articolo 3 in materia di arresto in flagranza.

Nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione, il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) invita la Commissione a tenere nella debita considerazione i molti pregi della riforma Cartabia, frutto di un proficuo lavoro di sintesi politica attivamente favorito dalla ministra pro tempore.

Esprime quindi un avviso critico nei confronti delle osservazioni formulate dal senatore Scarpinato, sottolineando che la previsione, per alcune fattispecie, dell'istituto della querela di parte in luogo della procedibilità d'ufficio non equivale affatto ad una rinuncia dello Stato nel tutelare il cittadino (stante il fatto che il comportamento criminoso in questione sarebbe comunque punito da una sanzione penale). Al contrario, si snellirebbe l'*iter* giudiziale di molte fattispecie, garantendo altresì la piena libertà del singolo di ritirare la querela senza che il processo debba per forza proseguire.

Nell'esprimere, da ultimo, apprezzamento per la scelta, operata dal Governo, di presentare un disegno di legge ordinario, in luogo di un decreto-legge, al fine di garantire l'effettuazione di un dibattito ponderato sulla materia, osserva che il voto di astensione della propria parte politica è giustificato dalla seconda parte dell'articolo 3 che non sembra garantire adeguatamente la libertà personale del presunto reo.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, rilevando che il disegno di legge n. 592 mira ad apportare degli interventi correttivi alla riforma Cartabia al fine di far fronte ad alcune incertezze e criticità emerse in sede applicativa.

Tuttavia, la *ratio* sottesa alla predetta riforma mantiene la propria validità in quanto risulta necessario mantenere interventi deflattivi del carico di lavoro degli operatori giudiziari evitando, altresì, depenalizzazioni difficili da far accettare all'opinione pubblica.

Resta quindi pienamente condivisibile la scelta di ricorrere all'applicazione dell'istituto della querela di parte, fermo restando che quanto precedentemente osservato dal senatore Scarpinato potrà costituire la base per ulteriori riflessioni ed eventuali interventi correttivi.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risultanze del dibattito, osserva tuttavia che, durante la scorsa legislatura, la riforma fu comunque approvata in tempi molto rapidi. Da ciò discende l'opportunità di effettuare interventi correttivi che emergeranno in sedi di applicazione delle nuove norme.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la riforma varata nella scorsa legislatura era imperniata da norme di delega che delineavano il perimetro operativo del Governo. Tuttavia, i decreti delegati sono stati esaminati dalla Camera con il Parlamento già sciolto poco prima dello svolgimento delle elezioni.

Il disegno di legge n. 592 si pone pertanto nell'ambito di una costante verifica della riforma, lo scopo di approntare i correttivi necessari a far fronte alle criticità che emergeranno in sede applicativa.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 592, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 468 e 474, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) osservando che il decreto-legge reca disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Per quanto riguarda i contenuti generali del provvedimento, pone in evidenza l'articolo 1, che, al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, alla quale è attribuito anche il potere di proposta in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi e di superamento del dissenso (all'articolo 2) allorché, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si palesino casi idonei a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero casi di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi interventi, o ancora qualora ne sia messo a rischio il crono-programma.

L'articolo 3 prevede quindi la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 4 introduce poi disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi. La regolazione dei volumi e delle portate degli invasi è affidata al Commissario straordinario d'intesa con la Regione interessata, secondo le procedure stabilite all'articolo 5.

L'articolo 11, introduce invece l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, diretto ad efficientare i processi decisionali in occa-

sione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia.

L'articolo 13 reca infine disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 12, prosegue il relatore, presenta invece specifici profili di competenza della Commissione giustizia, ed introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

In particolare, al comma 1, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche. Il successivo comma 2 apporta quindi modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che disciplina il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe.

In particolare, al fine di superare una criticità emersa in sede di applicazione della norma ed evitare di vanificare il suo scopo deterrente, si trasforma la sanzione amministrativa da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga. Tuttavia, nella formulazione introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge, la responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, risulta inopportuna disancorata dalla responsabilità della persona fisica che commette la violazione.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che invita le Commissioni di merito a tenere conto della criticità poc'anzi evidenziata.

Non essendovi interventi il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore, che viene approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di chiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, l'assegnazione del disegno di legge n. 621, già approvato dalla Camera dei deputati, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica », attualmente assegnato in sede redigente alla 8^a Commissione permanente.

Il testo, infatti, nell'introdurre misure dirette a prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le

reti di comunicazione elettronica, risulta di piena competenza della Commissione giustizia, stanti i numerosi precedenti in tal senso, tra cui provvedimenti di contenuto analogo. Sottolinea peraltro che le materie del diritto d'autore e la relativa tutela nonché della proprietà intellettuale sono di ordinaria competenza della Commissione giustizia. In aggiunta, il provvedimento dispone tutele di carattere penale e più in generale sanzionatorio.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 660**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 2 dell'articolo 12 nella parte in cui la responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 come modificato, risulta attribuita esclusivamente all'ente senza riferimenti ad eventuali responsabilità della persona fisica che commette la violazione.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 592

Art. 1.

1.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

“Nei casi previsti dal presente articolo si procede sempre d'ufficio.” ».

1.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « primo comma » inserire le seguenti: « e nei casi in cui ricorre la circostanza di cui al terzo comma ».

1.0.1

SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582:

1) al primo comma, le parole: “, a querela della persona offesa,” sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.”;

b) all’articolo 605, il sesto comma è abrogato;

c) all’articolo 610, il terzo comma è abrogato;

d) all’articolo 614:

1) al terzo comma, dopo le parole: “sei anni” sono aggiunte le seguenti: “e si procede d’ufficio”;

2) il quarto comma è abrogato;

e) all’articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 2), numero 6), numero 7) e numero 9) e 625, comma 1, numero 2), numero 3), numero 5), numero 7 e numero 7-*bis*”;

f) all’articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: “se il fatto è commesso” sono aggiunte le seguenti: “in danno ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero”. ».

1.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Modifiche all’articolo 625 del codice penale)

1. All’articolo 625, primo comma, numero 7, dopo le parole: “se il fatto è commesso”, sono inserite le seguenti: “ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici e amministrazioni locali” ».

1.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)*

1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: “se il fatto è commesso” inserire le seguenti: “ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali” ».

Art. 2.**2.1**

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dopo la parola: “612” sono inserite le seguenti: “612-bis,” ».

2.2

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dopo la parola: “612” sono inserite le seguenti: “614, se il fatto è commesso con violenza sulle cose,” ».

Art. 3.**3.1**

SCARPINATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

3.2

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

3.3

SCARPINATO, BILOTTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. All'articolo 380, comma 3, primo periodo del codice di procedura penale, dopo le parole: "nel luogo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis." ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

3.4

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso « 3. », dopo il primo periodo inserire il seguente: « Nel verbale di arresto sono specificate le forme attraverso le quali si è tentato inutilmente di rintracciare la persona offesa ».

3.5

SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al comma 3 dell'articolo 314 del codice di procedura penale aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero siano state arrestate ai sensi dell'articolo 380 e l'azione penale non sia stata avviata per mancata presentazione della querela." ».

3.0.1

BUCALO, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SILVESTRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Modifica degli artt. 424 comma 4 e 554-ter c.p.p.)*

1. All'articolo 424, comma 4, del codice di procedura penale sostituire le parole: "il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia" con le seguenti: "si applicano le disposizioni di cui all'art. 544 commi 1,2 e 3 c.p.p.".

2. All'articolo 554-ter, del codice di procedura penale, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. si applicano le disposizioni di cui all'art. 544 commi 1,2 e 3 c.p.p.". ».

3.0.2

SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Modifiche al codice di procedura penale in materia di patteggiamento)*

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis) Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna." ».

3.0.3

SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Modifiche all'articolo 599-bis del codice di procedura penale in materia di concordato in appello)*

1. All'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti

per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza” ».

G/592/1/2 (già em. 3.0.1)

BUCALO, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SILVESTRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 592 recante « Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza »,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede:

a) la procedibilità d’ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l’aggravante del « metodo mafioso » o della finalità di terrorismo o di eversione;

b) modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d’ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa;

c) interviene sulla disciplina dell’arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela;

d) modifica la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico, per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell’arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa;

considerato che:

l’articolo 424, comma 4, del codice di procedura penale prevede che qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, previo monitoraggio, di dare attuazione a quanto previsto dall’emendamento 3.0.1.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 2 maggio 2023

Plenaria

48^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(641) Deputato FORMENTINI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SENSI (*PD-IDP*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'accordo con cui l'Italia e la Moldova, Paese candidato all'ingresso nell'UE, si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa nell'altro Paese.

L'Accordo persegue l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale dei due Paesi – per l'Italia INPS e INAIL –, assicurando al contempo l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.

Nel territorio italiano è presente una cospicua comunità moldava, di circa 120.000 persone, con un alto tasso di occupazione (soprattutto di sesso femminile) e la normativa italiana prevede già l'esportabilità delle suddette prestazioni.

La richiesta di sottoscrivere un accordo in tale ambito, formulata dalla parte moldava, è dovuta all'esigenza di consentire alle istituzioni moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche.

L'Accordo si compone di 16 articoli e di un Allegato. L'articolo 1 definisce il significato dei termini utilizzati nell'Accordo, precisando, in

particolare, il significato dei termini « residenza » e « dimora » che nei due Paesi hanno diverso significato (per l'Italia residenza è il luogo abituale di dimora e dimora è il luogo in cui una persona si trova al momento; per la Moldova residenza è il temporaneo soggiorno e dimora soggiorno abituale). L'articolo individua altresì le istituzioni competenti per l'applicazione dell'Accordo, rispettivamente la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS) e il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM) per la parte moldova, e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) per la parte italiana.

L'articolo 2 individua il campo di applicazione per materia dell'Accordo per ciascuna delle due Parti, e l'articolo 3 precisa che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due Paesi, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'articolo 4 garantisce l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 5 stabilisce le disposizioni procedurali relative alla presentazione di riconoscimento o esportabilità moldave, prevedendo che siano presentate, tramite l'istituzione competente italiana, che le trasmetterà insieme alla documentazione, all'istituzione competente moldava.

L'articolo 6 stabilisce che, se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati ha presentato una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedono un esame medico per l'accertamento di requisiti sanitari, l'esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o domicilio su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato. Solo se l'esame medico viene effettuato nell'interesse di entrambi gli Stati, l'istituzione del luogo di residenza e/o dimora si assume l'onere della relativa spesa.

L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti.

L'articolo 8 riguarda il recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso, prevedendo la possibilità della Parte che ha pagato prestazioni non dovute di chiedere all'altro Stato che paga una prestazione allo stesso beneficiario di trattenere eventuali pagamenti indebiti dalle somme dovute a tale beneficiario.

L'articolo 9 stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'allegato A.

L'articolo 10 prevede che le istituzioni di ogni Parte paghino le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o in altra valuta convertibile.

L'articolo 11 prevede la possibilità di servirsi delle lingue ufficiali delle Parti e della lingua inglese; stabilisce altresì che non potranno es-

sere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

L'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti riguardo alla reciproca informazione relativa a modifiche o integrazioni della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.

Gli articoli da 13 a 16 contengono le clausole finali dell'Accordo, in cui si prevede che la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o attuazione dell'Accordo avvenga per via diplomatica (articolo 13) e che la durata dell'Accordo sia illimitata, salvo la denuncia mediante comunicazione per via diplomatica (articolo 14). Inoltre, è stabilito che potranno essere effettuate modifiche o integrazioni mediante accordo tra le Parti, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria (articolo 15), e che l'entrata in vigore dell'Accordo avverrà il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica dell'avvenuto completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica è costituito da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il Relatore presenta quindi un conferente schema di parere non ostativo, in cui si ricorda che il Consiglio europeo del 23 marzo 2023, al punto 10 delle conclusioni, ha ribadito di voler continuare a fornire tutto il sostegno del caso alla Repubblica di Moldova, anche in vista del suo percorso di adesione all'Unione europea, al fine di rafforzare la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l'economia e l'approvvigionamento energetico del Paese, di fronte alle attività destabilizzanti condotte da attori esterni, e ha invitato la Commissione europea a presentare un pacchetto di sostegno prima della sua prossima riunione del 29-30 giugno 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere – pubblicato in allegato al resoconto di seduta – sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, che detta misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici.

In particolare, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, con alcune osservazioni.

Con la prima si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di un coordinamento con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che disciplina, tra l'altro, gli indicatori di perdite idriche di rete e le azioni volte a ridurre il tasso di perdita idrica.

Con la seconda si propone di valutare un coordinamento con le proposte di direttiva COM(2022) 540 in materia di acque e COM(2022) 541 in materia di acque reflue urbane, nonché di valutare modalità di soluzione delle 4 procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane e ottemperare alla sentenza del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), in base alla quale l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro.

Ricorda, quindi, l'apporto che il PNRR potrà offrire al superamento delle procedure di infrazione, mediante l'investimento 4.4 della Missione 2, Componente 4, che prevede anche azioni per il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. Cita, a tale riguardo, la Relazione della Corte dei conti (Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali), del 7 marzo 2023, sullo stato di attuazione del PNRR, in cui si auspica una significativa accelerazione nell'attuazione del citato investimento, per il quale è prevista l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione entro il quarto trimestre del 2023.

Inoltre, si auspica un rafforzamento dell'azione del Commissario unico per la depurazione, mediante misure di potenziamento della struttura di cui dispone e di semplificazione del quadro normativo di riferimento.

Si riserva, inoltre, di integrare lo schema di parere con l'auspicio relativo all'estensione del termine entro il quale poter considerare i progetti che abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022, al fine di consentire il recupero del finanziamento, mediante le risorse del Fondo sviluppo e coesione, per quei progetti che per motivi contingenti non hanno potuto rispettare la predetta scadenza.

Il PRESIDENTE considera favorevolmente la proposta integrativa.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) considera l'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento, anche in considerazione delle audizioni informali previste oggi presso le Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (n. 38)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2021/1187, relativa alla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), che dovrà essere recepita entro il 10 agosto 2023.

Considerato positivamente l'impianto normativo volto a sostenere la realizzazione tempestiva della rete TEN-T, essenziale per la libera circolazione di merci, servizi e persone, propone di formulare osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia che la direttiva (UE) 2021/1187 e lo schema di decreto legislativo recano riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, sebbene tale regolamento sia oggetto di sostituzione e abrogazione da parte della proposta di regolamento COM(2022) 384, relativamente alla quale il Consiglio Trasporti ha già adottato un orientamento generale il 5 dicembre 2022.

Rileva, al riguardo, che qualora la citata proposta europea dovesse essere approvata in via definitiva prima del completamento dell'*iter* procedurale dell'atto in titolo, i riferimenti normativi contenuti nella direttiva (UE) 2021/1187 e nello schema di decreto legislativo al regolamento (UE) n. 1315/2013 andrebbero aggiornati alle indicazioni contenute nella nuova versione del regolamento europeo in materia di reti transeuropee di trasporti.

In caso contrario, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della proposta all'esame del legislatore europeo, i riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013 abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento, secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII alla proposta.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 660

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, che detta misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connesse con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

considerato che il provvedimento prevede misure di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, per aumentarne la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni idriche, mediante l'istituzione di una Cabina di regia, la previsione di poteri sostitutivi, la nomina di un Commissario straordinario nazionale, nonché disposizioni di semplificazione relative alle infrastrutture idriche, al riutilizzo delle acque reflue a scopi irrigui, agli interventi sugli invasi e agli impianti di desalinizzazione;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di un coordinamento con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che disciplina, tra l'altro, gli indicatori di perdite idriche di rete, stabilisce obblighi per i gestori idro-potabili di valutare i livelli di perdite e i potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, e prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla Commissione europea;

b) valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l'opportunità di un coordinamento con le proposte di direttive COM(2022) 540 in materia di acque e COM(2022) 541 in materia di acque reflue urbane, nonché con la necessità di risolvere le 4 procedure di infrazione (nn. 2004/2034, 2009/2034, 2014/2059 e 2017/2181), avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire

da 2.000 abitanti, delle quali la procedura n. 2004/2034 ha dato luogo alla sentenza del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati distribuite su sette regioni, e in base alla quale l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro.

Pertanto, la tematica della depurazione delle acque reflue è considerata dal PNRR nell'ambito della Missione 2 « Rivoluzione verde e transizione ecologica », Componente 4 « Tutela del territorio e della risorsa idrica » e, in particolare, all'interno della linea di finanziamento M2-C4 Investimento 4.4 « Investimenti in fognatura e depurazione », che persegue l'obiettivo di rendere più efficace la depurazione delle acque reflue, favorendo – mediante la predisposizione di un'apposita linea di finanziamento – la realizzazione di progetti innovativi idonei a trasformare i relativi impianti in « fabbriche verdi » e consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. Tale Investimento, per la sua specificità e per i *target* correlati, appare in linea con l'esigenza di accelerare gli interventi necessari per il superamento delle procedure di infrazione afferenti alla materia di acque reflue urbane.

Come ribadito dalla Corte dei conti (Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali), nella Relazione del 7 marzo 2023 sullo stato di attuazione del PNRR, continua a persistere un significativo ritardo nella realizzazione degli impianti per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue e negli interventi di adeguamento di quelli esistenti, a fronte della sentenza del 2018 e delle citate procedure di infrazione.

Con riguardo all'apporto che il PNRR potrà offrire al superamento delle procedure di infrazione, mediante il citato Investimento 4.4, appare auspicabile una significativa accelerazione degli adempimenti relativi all'esame delle proposte progettuali, considerato che la tempistica dei *target* associati all'Investimento prevede l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione entro il quarto trimestre del 2023.

Inoltre, appare opportuno che venga disposto un rafforzamento della struttura di cui dispone il Commissario unico per la depurazione, considerato che la sua azione ha offerto un rilevante contributo alla riduzione delle infrazioni in materia di acque reflue e, conseguentemente, alla mitigazione delle sanzioni pecuniarie di mora applicate all'Italia nell'ambito della procedura n. 2004/2034.

Infine, l'efficacia dell'azione commissariale resta legata alla necessità di una decisa semplificazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, al superamento: delle carenze progettuali dovute anche ad una scarsa conoscenza delle infrastrutture esistenti; dell'eccessiva durata degli *iter* autorizzativi, soprattutto nella parte afferente ai pareri in materia ambientale; dei lunghi tempi di « attraversamento » per la realizzazione degli interventi; della mancanza di strumenti idonei ad attenuare gli effetti degli extra-costi che possono rendere inadeguata l'originaria programmazione finanziaria.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 2 maggio 2023

Plenaria

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(536, 366 e 375-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che sul disegno di legge 536 la Commissione bilancio ha già espresso parere non ostativo alla Commissione di merito il 28 marzo scorso, e che non sono state apportate modifiche a tale testo in sede redigente, di confermare il parere di nulla osta.

Il PRESIDENTE, verificato il prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(377-A) Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segna-

lando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.0.104 (già 2.0.4), in quanto la proposta elimina il previo accertamento da parte del giudice della disponibilità, da parte della polizia giudiziaria, dei mezzi elettronici di controllo o altri strumenti tecnici nell'ambito degli arresti domiciliari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi osservazioni sul testo mentre esprime, in ordine alla proposta 1.0.104 (già 2.0.4), il parere contrario del Governo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri sulla finanza pubblica. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.104 (già 2.0.4). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Verifica la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti ed è approvato.

(411-A) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

(602) Deputato FORMENTINI e altri. – Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riferimento ai profili finanziari, che l'articolo 4 del disegno

di legge quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione – relativi al Comitato Permanente – in 13.053 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e ne dispone la relativa copertura. Fa presente che l'articolo 5 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione, ad esclusione di quelli derivanti dal suddetto articolo 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, segnala che alla luce del dibattito svoltosi presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal rappresentante del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(639) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CASTELLONE (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(640) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera

dei deputati, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita delle note di risposta del Governo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, che sono rese disponibili.

La relatrice NOCCO (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 2 maggio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 2 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 21

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA (ORT), DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO (OPV) E DELLA FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 66 (SITUAZIONE IN CUI VERSANO LE ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR ROBERTO SOMMELLA, DIRETTORE DELLA RIVISTA MILANO FINANZA, E DEL DOTTOR GIUSEPPE GHISOLFI, CONSIGLIERE DEL GRUPPO EUROPEO CASSE DI RISPARMIO (ESBG), INTERVENUTO IN VIDEO-

CONFERENZA, IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 155 E CON-
NESSI (INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE)

Sottocommissione per i pareri

3^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(170) **GASPARRI.** – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(292) **PARRINI.** – *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate:*
parere favorevole

alla 2^a Commissione:

(364) **Claudio BORGHI e altri.** – *Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza:* rimessione alla sede plenaria

alla 9^a Commissione:

(413) **DE CARLO e altri.** – *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane:*
esame e rinvio

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 2 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,35

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ITALGAS SUL SISTEMA ENER-
GETICO ITALIANO*

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 2 maggio 2023

Plenaria

40^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 (n. 39)

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE fa presente che la discussione generale è tutt'ora aperta. Segnala che, considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere al Governo, fissato a giovedì 4 maggio, occorre chiedere alla Presidenza del Senato la proroga ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento. In aggiunta al termine regolamentare, comunica di aver interloquito per le vie brevi con il Ministro, la quale si è detta disponibile ad attendere l'espressione del parere anche oltre la scadenza.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) il quale, dopo aver rilevato l'opportunità di incardinare con maggiore tempestività i provvedimenti sui quali occorre rendere un parere en-

tro una determinata scadenza, chiede di conoscere quando la Commissione concluderà l'esame.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che il provvedimento in questione è pervenuto il 14 aprile, assicura che il parere sull'atto in esame sarà reso entro la fine del mese di maggio, come concordato per le vie brevi con il ministro Santanché.

Ricorda, infine, che domani avrà inizio il ciclo di audizioni informali sull'atto in titolo. Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. – *Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici*

(643) CENTINAIO e altri. – *Disposizioni in materia di sperimentazione di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 488, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 643 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 488, sospesa nella seduta del 12 aprile.

In sostituzione del relatore Pogliese, riferisce sul disegno di legge n. 643 il presidente DE CARLO (*Fdl*), evidenziando che esso disciplina la sperimentazione nell'ambiente da parte delle istituzioni scientifiche di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi (articolo 1).

Fa presente che l'articolo 2 reca le definizioni di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e di *editing* genomico mediante cisgenesi, mentre l'articolo 3 detta la procedura per l'autorizzazione alla sperimentazione nell'ambiente di un organismo prodotto con le suddette tecniche da parte delle istituzioni di ricerca e sperimentazione.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 4, il quale disciplina il procedimento di autorizzazione alla sperimentazione nell'ambiente e gli adempimenti successivi. Specifica, al riguardo, che il suddetto procedimento è incentrato sul Dicastero competente (Ministero dell'ambiente) e sulla Commissione interministeriale di valutazione. Entro i quattro mesi successivi al termine del periodo di sperimentazione indicato nel provvedimento autorizzatorio, l'istituzione scientifica che ha proceduto alla speri-

mentazione invia all’Autorità nazionale competente una relazione conclusiva nella quale sono riportati i risultati della sperimentazione e l’impatto della stessa in termini ambientali e sulla salute umana e animale. L’Autorità nazionale competente invia copia della relazione ai Ministeri della salute e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria nonché alle regioni e alle province autonome interessate.

Fa cenno poi all’articolo 5, il quale attiene alla pubblicità delle decisioni dell’Autorità nazionale competente, e all’articolo 6, che demanda al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la destinazione della somma di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 6 milioni di euro per l’anno 2024 alla ricerca e sperimentazione delle tecniche previste dal disegno di legge.

Considerata l’analogia di materie con il disegno di legge n. 488, già all’esame della Commissione, propone, in conclusione, di procedere congiuntamente al seguito della discussione.

Concorda la Commissione.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd’Az*), alla luce della congiunzione dell’esame con il disegno di legge n. 488, avanza la richiesta di nomina di un ulteriore relatore.

Il PRESIDENTE accoglie tale richiesta, precisando tuttavia, a seguito di sollecitazione del senatore AMIDEI (*FdI*), che ritiene opportuno non oltrepassare il numero di due relatori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 2 maggio 2023

Plenaria

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (*FdI*) chiarisce preliminarmente che le modifiche statutarie di cui allo schema di regolamento in esame sono intese principalmente ad attuare le modifiche all’ordinamento dell’ANPAL introdotte dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, consistenti tra l’altro nella soppressione della figura del presidente, sostituita con quella del direttore, della quale sono delineate le funzioni principali.

L’articolo 2 dello schema specifica che il commissario straordinario, previsto dal citato articolo 46 come figura transitoria, continua a operare fino alla nomina del direttore e del consiglio di amministrazione dell’ANPAL.

Le modifiche statutarie allegate allo schema contemplano in primo luogo l’attuazione dell’inserimento della figura del direttore, le cui funzioni sono ulteriormente specificate dall’articolo 6 del nuovo testo dello statuto.

Il provvedimento ridefinisce inoltre le competenze del consiglio di amministrazione in relazione all’introduzione della figura del direttore.

Viene inoltre prevista la costituzione, all'interno dell'ANPAL, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e, di conseguenza, è soppressa la previsione che l'Agenzia in esame si avvalga dell'omologo Comitato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, lo schema di regolamento prevede la possibilità di istituzione di un comitato scientifico, con finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice e, nessuno chiedendo la parola in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, è chiusa la discussione generale.

Ha la parola il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), che presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) introduce l'esame del disegno di legge n. 641, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo fra Italia e Moldova del 18 giugno 2021 in materia di sicurezza sociale.

Specificati gli obiettivi generali, si sofferma, per quanto di competenza, sulle disposizioni contenute nell'Accordo, che all'articolo 1 individua le istituzioni competenti per la sua applicazione, menzionando, per la parte italiana, l'INPS e l'INAIL.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, per materia e per ciascuna delle due Parti, dell'Accordo, che ai sensi dell'articolo 3, conformemente alle rispettive legislazioni, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'articolo 4 garantisce, nell'ambito di applicazione dell'Accordo, l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o malattia.

La materia della presentazione delle domande di riconoscimento o esportabilità moldave è oggetto dell'articolo 5, mentre l'articolo 6 reca la disciplina degli accertamenti relativi a prestazioni erogate dalle istituzioni dello Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti.

In caso di pagamento di prestazioni non dovute, l'articolo 8 prevede la possibilità per ciascuna Parte di chiedere all'altro Stato, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere quanto indebitamente percepito.

L'articolo 9 specifica che ai fini dell'attuazione dell'Accordo le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'Allegato A.

La valuta da utilizzare per il pagamento delle prestazioni e il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo sono oggetto rispettivamente degli articoli 10 e 11, mentre l'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità competenti riguardo all'informazione reciproca, relativamente a modifiche o integrazioni della propria legislazione sulla sicurezza sociale.

L'Allegato A, il quale costituisce parte integrante dell'Accordo, disciplina il trasferimento dei dati personali tra le competenti istituzioni italiane e moldave.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) sottolinea la notevole rilevanza sociale dell'Accordo in ragione del numero cospicuo di lavoratori coinvolti e della valenza degli scambi con la Repubblica di Moldova che ne costituiscono l'oggetto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Intervengono successivamente per dichiarazione di voto favorevole il senatore MAZZELLA (*M5S*), la senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) e il senatore MAGNI (*Misto-AVS*).

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine all'unanimità la proposta di parere.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. – *Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese*

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 aprile.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) suggerisce di attendere lo svolgimento delle audizioni presso la Commissione di merito, al fine di un più approfondito esame del provvedimento.

Il presidente ZAFFINI dispone il rinvio della trattazione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore BERRINO (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(356) DURNWALDER e PARRINI. – *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Ha la parola per la replica il relatore BERRINO (*FdI*), il quale chiarisce che il provvedimento in esame attua una modifica puntuale alla di-

sciplina legislativa in vigore in materia di retribuzione dei sindaci. Formula infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore.

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. – *Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici*

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il presidente ZAFFINI segnala l'intento della Commissione di merito di procedere a un ciclo di audizioni. Propone quindi di attenderne lo svolgimento, così da disporre di un maggiore apporto conoscitivo.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) condivide l'orientamento del presidente Zaffini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. – *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Con riferimento agli aspetti di competenza, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 1 di entrambi i disegni di legge in titolo, concernente i principi relativi alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 621 e l'articolo 3 del disegno di legge n. 627 attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita.

Entrambi i testi in esame, inoltre, prevedono l'adozione da parte del Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione dell'editoria e l'AGCOM e in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello na-

zionale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui rischi della pirateria informatica.

L'articolo 6 del disegno di legge n. 621, analogamente all'articolo 7 del n. 627, dispone che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di determinare i requisiti tecnici degli strumenti necessari per la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei provvedimenti adottati dall'AGCOM. Al funzionamento del tavolo tecnico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Entrambi i provvedimenti – rispettivamente all'articolo 7 del disegno di legge n. 621 e all'articolo 8 del disegno di legge n. 627 – prevedono un incremento di 10 unità della pianta organica dell'AGCOM, in ragione delle nuove competenze conferitele. Ai relativi oneri si provvede mediante un contributo posto a carico di soggetti specificatamente individuati. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) fa presente la valutazione favorevole del proprio Gruppo relativamente ai disegni di legge in esame, dei quali ricorda l'origine parlamentare risalente alla scorsa legislatura, durante la quale si era registrata un'ampia convergenza delle forze politiche. Auspica inoltre che sempre più frequentemente le Camere riescano a licenziare in tempi rapidi provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Nel merito, i disegni di legge in esame definiscono un quadro di tutela degli autori di opere di carattere artistico e possono concorrere alla diffusione di un approccio maggiormente consapevole alle risorse reperibili in rete, particolarmente utile nel caso delle generazioni più giovani.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) si associa, osservando l'opportunità di maggiori tutele per i lavoratori del settore artistico e rammentando l'impegno comune delle diverse forze politiche registrato al riguardo nella precedente legislatura.

Ha nuovamente la parola la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,50.